

BANDO PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE – ANNO 2022

Art. 1 Finalità

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso d'Italia, intende promuovere e sostenere l'accesso al credito delle imprese della circoscrizione territoriale di propria competenza, allo scopo di mitigare la crisi di liquidità delle imprese innescata dalla pandemia e di supportare le imprese nelle attività di investimento.

Tale azione si inserisce nell'ambito del progetto triennale di prevenzione della crisi di impresa e supporto finanziario che l'Ente camerale ha deciso di realizzare alla luce del Decreto del MISE del 12 marzo 2020.

Art. 2 Soggetti beneficiari

Possono partecipare al presente bando le micro, piccole e medie imprese (PMI), anche in forma cooperativa, con sede legale e/o unità operativa nelle province di L'Aquila e Teramo¹

Per poter partecipare all'assegnazione dei contributi del presente bando le micro, piccole e medie imprese, che rientrano nella definizione di cui sopra, devono:

- 1) essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia;
- 2) avere sede legale e/o operativa nelle province di L'Aquila e Teramo;
- 3) essere attive al momento della presentazione della richiesta di contributo ed al momento della relativa erogazione;
- 4) essere in regola:
 - a) con il pagamento del diritto annuale camerale. Nel caso di irregolarità con il pagamento del diritto annuale, l'azienda potrà procedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di comunicazione dell'Ente camerale pena esclusione dal contributo. Per motivi di economicità del procedimento non verrà richiesta la regolarizzazione e si procederà all'ammissione nel caso di importi dovuti non superiori ad € 5,00;
 - b) con gli obblighi contributivi e assicurativi dei dipendenti e nel pieno rispetto del CCNL del comparto (DURC regolare);
- 5) non essere soggette o non avere in corso procedure di amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento o liquidazione;
- 6) non fornire beni e servizi a favore dell'Ente camerale, anche a titolo gratuito, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6 del D.L. 95/2012 o rientrare in una delle cause di esclusione di cui all'art.4, comma 6 D.L. 95/2012, ultimo capoverso; **(si veda nota in calce al bando);*

¹ Definizione di PMI secondo i parametri riportati nell'allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014 del 17 giugno 2014, che riprende la Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE pubblicata su G.U.U.E. 20 maggio 2003, n. L.124.

Art. 3 Ammontare del contributo e durata del prestito

La somma stanziata per l'erogazione dei contributi previsti dal presente bando è di euro 80.000,00 .

Il contributo consiste nell'abbattimento, nella misura massima di 3 punti, del tasso di interesse relativo al finanziamento accordato dall'Istituto di credito per esigenze legate alla liquidità aziendale delle imprese e per attività di investimento.

Nel caso in cui il finanziamento sia garantito da un Confidi, sarà riconosciuto all'impresa un contributo ulteriore di 1 punto percentuale.

L'ammontare del prestito – anche se complessivamente di importo superiore – assistito da contributo camerale per ogni singola azienda, non può essere superiore a € 25.000,00 , con una durata massima di 60 mesi.

Saranno prese in considerazione le istanze relative a finanziamenti accordati dagli istituti di credito dal 1 gennaio 2022.

Art. 4 Presentazione delle domande

Per fruire dei benefici derivanti dal presente regolamento le imprese devono presentare domanda esclusivamente a mezzo pec cciaa@cameragransasso.legalmail.it corredata di tutta la documentazione necessaria per ottenere l'affidamento, **a partire dalle ore 10.00 del 5 luglio 2022 e sino alle ore 24.00 del 31 ottobre**. La domanda e la documentazione allegata dovranno essere **raccolte in un unico file PDF pena esclusione dal contributo**.

Le domande pervenute saranno inserite in graduatoria in ordine cronologico sulla base della data e dell'ora di presentazione. A tal fine farà fede l'ora di arrivo alla pec della Camera di Commercio. Nel caso in cui, due o più domande presentano la stessa data ed ora di presentazione una apposita commissione formata dal Segretario Generale, dal Dirigente dell'Area Promozione Economica e Regolazione del mercato e dal Funzionario dell'Ufficio Contributi alle Imprese, procederà ad estrazione ed all'inserimento in graduatoria delle domande.

Alla domanda di contributo, compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata la seguente documentazione necessaria ad attestare la conformità dell'operazione ai requisiti prescritti dal presente regolamento:

- lettera/contratto/comunicazione dell'Istituto di credito di concessione del prestito, nella quale devono essere riportati, pena esclusione dal contributo, i seguenti elementi: ammontare del prestito, tasso di interesse applicato, durata del prestito. La lettera/contratto/comunicazione deve essere redatta su carta intestata dell'istituto di credito e regolarmente firmata.
- copia del piano di ammortamento del prestito concesso dall'Istituto di credito.
- eventuale nota del Confidi, con la quale si certifica di aver prestato garanzia all'impresa per l'istanza di finanziamento con l'istituto di credito.

Art. 5

Istruttoria e liquidazione del contributo

La Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle imprese ai benefici. Nel corso della fase istruttoria è facoltà degli uffici camerali richiedere integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata, assegnando all'azienda interessata un termine perentorio, di norma fissato in giorni 15 dalla ricezione della comunicazione, per la risposta. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intende definitivamente non ammissibile al contributo. Le istanze incomplete, per le quali gli uffici chiedono integrazione di documentazione, verranno collocate in graduatoria al momento del perfezionamento della istanza stessa da parte dell'impresa.

L'ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili, e sarà comunicata tempestivamente dalla Camera di Commercio alla impresa richiedente.

Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari la Camera di Commercio si riserva la possibilità di procedere al finanziamento delle istanze utilmente collocate in graduatoria.

La Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, sulla base degli elementi riportati sulla lettera/contratto/comunicazione dell'Istituto di credito di concessione del prestito, ed eventualmente del Confidi, procederà a calcolare la quota di contributo, che verserà, in un'unica soluzione anticipata, all'impresa beneficiaria.

Nel caso in cui l'impresa dovesse procedere all'estinzione anticipata del prestito, dovrà darne immediata comunicazione alla Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, ed avrà l'obbligo di restituire la quota di interessi versata dall'Ente camerale corrispondente alla parte di prestito estinta anticipatamente.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione, al fine di verificare il corretto rimborso da parte dell'impresa, delle rate di prestito alla banca.

L'Istituto di credito, nel caso faccia decadere l'azienda dal beneficio del termine, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia.

Art. 6

Normativa europea di riferimento

1. L'iniziativa viene attuata in applicazione delle disposizioni previste dal regime comunitario "de minimis" ai sensi dei regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013), ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
2. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Art. 7

Norme generali

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente bando è assegnato al Dirigente dell'Area Promozione economica e Regolazione del mercato.

Dopo l'approvazione da parte della Giunta camerale, il presente Bando sarà pubblicato sul sito dell'Ente www.cameragransasso.camcom.it

Art. 8

Responsabile del procedimento (RUP)

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Responsabile dei Servizi Promozionali.

Art. 9

Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti dall'interessato per l'avvio e lo svolgimento del Bando a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese - è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività istruttorie e amministrative necessarie a provvedere all'espletamento del bando. La partecipazione all'iniziativa è di natura facoltativa. Qualora s'intenda prenderne parte, il conferimento dei dati è obbligatorio (GDPR 2016/679, art. 6, comma 1, lett. e)

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio (comprese le persone fisiche componenti i Nuclei di valutazione di cui all'art. 11) nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Il trattamento potrà avvenire sia su supporto cartaceo che con l'utilizzo di procedure informatizzate. I dati personali saranno trattati esclusivamente da incaricati del Titolare destinatari di apposite istruzioni in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali relativi all'istanza del presente bando non saranno oggetto di ulteriore diffusione ovvero comunicazione a terzi. Potranno essere oggetto di comunicazione agli eventuali controinteressati per consentire a questi ultimi l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dalle normative vigenti in materia di accesso.

Periodo di conservazione: i dati raccolti saranno oggetto di trattamento fino alla conclusione del presente procedimento. Successivamente gli stessi saranno archiviati e conservati

a norma di legge per un periodo illimitato.

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso d'Italia - Sede Legale: C.so Vittorio Emanuele n. 86 – 67100 L'Aquila (AQ) - Sede provvisoria: Via degli Opifici, 1 Nucleo Ind.le di Bazzano (AQ) - Tel. +39 0862 6671 - Sede di Teramo: Via Savini n. 48/50 – 64100 Teramo (TE) - Tel. +39 0861 3351 - Pec: cciaa@cameragransasso.legalmail.it

Responsabile Protezione Dati (RPD): contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@gransasso.camcom.it.

All'interessato sono riconosciuti i seguenti diritti previsti dal citato Regolamento UE: art. 15 (*Diritto di accesso dell'interessato*); art. 16 (*Diritto di rettifica*); art. 17 (*Diritto alla cancellazione- "diritto all'oblio"*); art. 18 (*Diritto di limitazione di trattamento*); art. 19 (*Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento*); art. 20 (*Diritto alla portabilità dei dati*); art. 21 (*Diritto di opposizione*); art. 22 (*Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione*); art. 77 (*Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo*).

** A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile (società, associazioni, fondazioni, comitati) esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria.*

Tali enti che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

Pertanto, le imprese affidatarie di un servizio a favore della Camera di commercio non potranno essere ammesse al contributo. La disposizione dell'art. 4 comma 6 del DL 95/2012, convertito dalla L 135/2012, dovrà essere rispettata anche in sede di erogazione del contributo.